

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1779

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI PIETRO, DONADI, PALOMBA, BORGHESI, EVANGELISTI, BARBATO, CAMBURSANO, CIMADORO, COSTANTINI, DI GIUSEPPE, FAVIA, ANIELLO FORMISANO, GIULIETTI, MESSINA, MISITI, MONAI, MURA, LEOLUCA ORLANDO, PALADINI, PALAGIANO, PIFFARI, PISICCHIO, PORCINO, PORFIDIA, RAZZI, ROTA, SCILIPOTI, ZAZZERA**

Disposizione concernente la tutela dei soggetti incapaci  
in stato vegetativo permanente

*Presentata il 13 ottobre 2008*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vicenda di Eluana Englaro che dal 1992 versa in stato vegetativo permanente ha suscitato grande e giustificato interesse a seguito degli interventi della Suprema corte di cassazione (sentenza n. 21748 del 16 ottobre 2007) e della Corte di appello di Milano, I sezione civile (sentenza del 25 giugno 2008 nel procedimento di volontaria giurisdizione n. 88/2008).

Nelle sentenze predette, si sono ritenuti applicabili, nel caso di specie, gli articoli 357 e 424 del codice civile.

L'autorità giudiziaria ha considerato quanto già previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 (attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico), nonché dall'articolo 6 della Conven-

zione di Oviedo (Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina), la cui ratifica è stata autorizzata dal Parlamento con la legge 28 marzo 2001, n. 145.

Se il ricorso al sistema codicistico (coerente con il decreto legislativo n. 211 del 2003 e con la Convenzione di Oviedo) appare corretto, deve evidenziarsi come il valore assoluto della vita, quale bene protetto dalla Costituzione, necessiti di un più pregnante e rigoroso riconoscimento. Si rende, quindi, necessario (in attesa di una più completa e meditata disciplina) intervenire, attraverso una separata norma che limiti il ricorso agli articoli 357 e 424 del codice civile nelle ipotesi di tutela di persona che versi in stato vegetativo permanente e possibile consequenziale richiesta di disattivazione dei presidi sanitari utilizzati per il mantenimento in vita.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. L'esercizio della tutela, come disciplinato dagli articoli 357 e 424 del codice civile, ove riguardi una persona che versa in stato vegetativo permanente e irreversibile, accertato con rigoroso apprezzamento clinico, o in condizione similare, non consente al tutore di chiedere l'autorizzazione alla disattivazione dei presidi sanitari utilizzati per il mantenimento in vita della medesima persona.

